

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la domanda di grazia inoltrata da Max Bürgin, Manno
(del 7 giugno 1972)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con sentenza contumaciale 20 maggio 1970 del Pretore di Bellinzona, il signor *Max Bürgin*, Manno, fu condannato a 15 giorni di detenzione per trascuranza dei doveri di assistenza familiare. Il suo ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale, del 25 maggio 1970, è stato respinto il 9 novembre 1970.

L'ordine di esecuzione della pena è stato emanato dal Dipartimento di giustizia il 2 marzo 1971. Per ragioni di lavoro, inizialmente, poi per motivi di salute, l'espiazione della pena è stata rinviata tre volte sino al 29 maggio 1972. Un ulteriore rinvio è stato concesso il 23 maggio 1972 sino alla decisione dell'istanza di grazia.

Nell'istanza di grazia il sig. Max Bürgin mette in particolare rilievo :

- l'impossibilità del sig. Bürgin — non avendo ricevuto la citazione — a comparire all'udienza del 19 maggio 1970 davanti alle Assise pretoriali di Bellinzona, presso le quali aveva interposto opposizione al decreto di accusa ;
- le precarie condizioni di salute del sig. Bürgin che hanno giustificato i diversi rinvii dell'esecuzione della pena ;
- i motivi che hanno provocato il suo dissesto finanziario e reso nel contempo difficile il rispetto dell'obbligo di estinzione degli alimenti arretrati concordato con il Servizio cantonale della pubblica assistenza.

L'on. Procuratore pubblico sostituto sopracenerino, al quale la domanda di grazia è stata sottoposta per il preavviso unitamente al rapporto 22 maggio 1972 del Medico cantonale sig. Dr. G. Kauffmann, preavvisa negativamente la concessione della grazia per i seguenti motivi :

- gli atti del procedimento penale dimostrano chiaramente la colpevolezza del Bürgin. Egli non ha fatto atto di comparsa al processo 20 maggio 1970 e tantomeno ha chiesto lo spurgo della sentenza contumaciale ;
- le attuali condizioni di salute del Bürgin non escludono in modo assoluto la possibilità di espiazione della breve pena che può essere scontata tenendo conto di ogni opportuna indicazione medica.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge 5 novembre 1945). La grazia non costituisce un giudizio di merito di grado superiore, che possa annullare gli effetti di un giudizio penale : la grazia è una misura di carattere straordinario che può essere ammessa soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione costituirebbe una patente ingiustizia.

Tenuto conto che la breve pena di 15 giorni potrà essere scontata sotto controllo medico, vi invitiamo a respingere l'istanza di grazia.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli